



PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

C. R. A972

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione
n. 834 del 11/06/2025

OGGETTO: EDIL AMBIENTE DI CIURLIA MARIA TERESA & C. S.A.S. – MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 157 DEL 09/02/2021 (VOLTURATA CON D. D. N. 338 DEL 22/03/2024) DI AUTORIZZAZIONE UNICA, EX ART. 208 DEL D. LGS. N. 152/2006 PER ADEGUAMENTO AL D. M. N. 127 DEL 28 GIUGNO 2024 (REGOLAMENTO END OF WASTE DEI RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE), PER IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI INERTI UBICATO NEL COMUNE DI COPERTINO (LE), IN CONTRADA MOLLONE N. 6

Dirigente

Visti:

- l'art. 107, co. 2, del D. Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art. 107, co. 3, del medesimo D. Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lett. f);
- il Decreto del Presidente della Provincia di Lecce n. 20 del 12/05/2023, con cui è stato attribuito all'ing. Fernando Moschettini l'incarico di dirigente del Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica ai sensi dell'art. 110, c. 1, del D. Lgs. n.267/2000;

Visti, inoltre:

- l'art. 19 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che dispone: "Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: lettera g) - Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore";
- l'art. 28, comma 1, lett. c), della Legge Regionale n. 17 del 30.11.00 e s.m.i. che conferma l'attribuzione alle Province dei compiti e delle funzioni concernenti: "il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 31";

- l'art. 124 del D. Lgs. n° 152 del 03 Aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" che dispone: "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ... omissis ... Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia ...";
- il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.);
- l'art. 14, primo comma, del R. R. n. 26/2013 – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., – che attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo;
- il Decreto Ministero della Transizione Ecologica n. 152 del 27 settembre 2022 *"Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, co. 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152"*;
- il D. M. 5 febbraio 1998, individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero;
- il D. M. del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 127 del 28 giugno 2024, pubblicato sulla G. U. n. 213 del 11/09/2024 e vigente dal 26/09/2024, che emana il *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, c. 2, del d. Lgs. n. 152/2006"* e abroga il precedente analogo Regolamento di cui al D. M. n. 152 del 27/09/2022;
- l'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che prevede che *"I soggetti che intendono realizzare e gestire impianti di smaltimento e recupero rifiuti, anche pericolosi, devono, al fine di ottenere l'autorizzazione unica, presentare apposita domanda all'autorità competente per territorio"*;
- la L. R. 14 giugno 2007 n. 17 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- l'art. 6 della L. R. n. 17/2007, con il quale la Regione Puglia ha delegato alla Provincia la competenza delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti;
- l'art. 269 del D. Lgs. N° 152/2006, che pone l'obbligo per tutti gli impianti che producono emissioni in atmosfera di richiedere l'autorizzazione, ai sensi della Parte V del predetto decreto, e disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni stesse;
- l'art. 4 della L. R. n° 17/2007, che assegna alle Province le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D. Lgs. N° 152/2006, agli impianti industriali ed alle attività artigianali che sono soggetti;
- il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- l'art. 27-bis del d. Lgs. n. 152/2006, che disciplina il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale;
- l'art. 2 della L. R. n. 17/2007, con il quale la Regione Puglia ha delegato alla Provincia le funzioni amministrative in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza;
- che il Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della

Provincia di Lecce è Autorità Competente (A. C.) all'adozione dei Provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale, ivi compresi quelli nell'ambito dei procedimenti per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e smi;

- la Legge Regionale n. 26 del 07/11/2022, che definisce "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali";
- il Regolamento Regionale 16 luglio 2007 n° 18 "Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti. Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo";
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 19931 del 17/07/2014, avente per oggetto "Disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti";
- il Piano Regionale dei Rifiuti Speciali, approvato con la D. G. R. n. 673 del 11/05/2022;
- il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Premesso che:

- con istanza di data 06/08/2020, acquisita agli atti della Provincia di Lecce al protocollo n. 28577 del 24/08/2020, la signora Maria Teresa Ciurlia, in qualità di legale rappresentante di EDIL AMBIENTE di Ciurlia Maria Teresa & C. s.a.s., società con sede legale e operativa in Z.I. - Contrada Mollone - del Comune di Copertino, ha chiesto il rilascio della Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e della Autorizzazione Unica (A.U.) per una modifica delle condizioni di esercizio del proprio impianto di recupero, selezione e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di costruzione, demolizione e scavi;
- con D.D. n. 157 del 2021 la società EDIL AMBIENTE di Ciurlia Maria Teresa & C. s.a.s. è stata esclusa dal procedimento di VIA ed è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, all'esercizio, presso il suddetto impianto di località Mariuccia, delle operazioni di smaltimento/recupero di cui agli Allegati B e C alla Parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 di seguito elencati:
 - D15** - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14;
 - R5** - Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;
 - R12** - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;
 - R13** - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11;

per le tipologie e quantità indicate nell'ALLEGATO A integrante il presente provvedimento, contenente l'elenco dei codici EER ammessi al trattamento in impianto, con indicazione delle relative quantità massime annue, delle operazioni di smaltimento/recupero ed dell'entità dello stoccaggio istantaneo massimo, il tutto per una potenzialità dell'impianto individuata in:

massima capacità di recupero annua, tonnellate 60.300 (sessantamilatrecento);

massimo stoccaggio istantaneo, tonnellate 2.000 (duemila);

In detta determina si disponeva, in riferimento alla cessazione della qualifica di rifiuto (c.d. "end of waste"), che la società, ai fini dell'ottenimento di materiali riciclati di natura inerte con caratteristiche chimico/fisiche tali da renderlo direttamente riutilizzabile, si attenesse ai processi produttivi e protocolli di verifica

di coerenza degli stessi alle disposizioni dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 (rif. Linee Guida SNPA 23/20) nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura (codici EER, stato fisico, ecc.) e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, eventualmente mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento. Per ognuna di esse, inoltre, deve essere garantita in ogni momento la possibilità di risalire al quantitativo di rifiuti stoccati al loro interno;
- saranno adottati idonei accorgimenti tecnici ed organizzativi al fine di mitigare il rischio di diffusione delle polveri dalle operazioni di movimentazione e stoccaggio;
- la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione;
- le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;
- le operazioni di recupero rifiuti dovranno essere svolte da personale qualificato dotato di dispositivi di protezione, con attrezzatura idonea, all'interno delle aree appositamente attrezzate, ed eseguite in maniera da evitare l'insorgere di qualsiasi situazione pericolosa per l'uomo e senza usare metodi che potranno provocare danni all'ambiente;
- il gestore dell'impianto deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo finalizzate alla verifica dei rifiuti in ingresso e la loro gestione nell'impianto, anche per l'individuazione di corpi estranei che possano dare origine a fenomeni di rottura delle attrezzature, scoppio, incendio e/o essere fonte di molestia;
- sarà comunicata, entro 48 ore, a mezzo Posta Elettronica Certificata PEC, al Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Lecce (ambiente@cert.provincia.le.it) ed alla Provincia di provenienza per i successivi adempimenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore;
- nell'impianto non possono essere effettuati stoccaggi alla rinfusa, essendo il gestore tenuto ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
- il medesimo gestore deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
- la pavimentazione di pertinenza dell'impianto sarà mantenuta in perfetta efficienza dal punto di vista dell'impermeabilizzazione;
- qualunque anomalia di funzionamento tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporterà la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza del sistema stesso;
- l'esercizio e la manutenzione degli impianti e delle apparecchiature di lavoro devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione previsti in progetto;
- le attività rumorose saranno svolte nel rispetto dei limiti dettati dalla normativa vigente in materia d'inquinamento acustico e dal relativo regolamento comunale;
- siano rispettate nello svolgimento delle attività quanto previsto in materia di sicurezza

sul lavoro;

- siano rispettate le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, di rumore, di igiene degli ambienti di lavoro, di industrie insalubri, di sicurezza, di prevenzione incendi e di rischi di incidenti rilevanti; copia della documentazione necessaria ad attestare il rispetto delle normative indicate, in corso di validità, deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta degli incaricati ai controlli;
- siano rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento di cui alla Parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui alla Parte quinta del decreto stesso, nonché le norme in materia di etichettatura, di imballaggio e di manipolazione delle sostanze pericolose, se presenti in impianto;
- sino alla completa operatività del "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" introdotto con decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, la tracciabilità dei rifiuti sarà garantita attraverso gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.lgs. 152/2006 (compilazione dei formulari, tenuta dei registri di carico e scarico e trasmissione del MUD);
- sarà garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza ed assicurare, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto;

con D. D. n. 338 del 22/03/2024 lo scrivente Servizio ha volturato l'Autorizzazione unica ex art. 208 del D. Lgs. n.152/2006 rilasciata con Determina Dirigenziale n. 157 dello 09/02/2021 e s.m.i. a EDIL AMBIENTE S.r.l. corrente in Contrada Mollone n. 6, Z. I. Copertino (Le), legalmente rappresentata dalla Sig.ra Maria Teresa Ciurlia, per un impianto per il recupero, la selezione e la messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di costruzione, demolizione e scavi, in Comune di Copertino alla località Mollone, **in favore di EDIL AMBIENTE S.a.s. di Ciurlia Maria Teresa & C.** con sede in Copertino Contrada Mollone n. 6 Z. I. Copertino (Le), in persona del legale rappresentante Sig.ra Maria Teresa Ciurlia, a seguito di istanza di voltura acquisita al prot. prov. 3026 del 23/01/2024;

Considerato che

con pec acquisita al prot. n. 12343 del 21/03/2025 la sig.ra Maria Teresa Ciurlia in qualità di Legale Rappresentante della ditta EDIL AMBIENTE s.a.s. di Ciurlia Maria Teresa & C. ha richiesto la modifica dell'A.U. rilasciata con D. D. n. 157 del 09/02/2021 e successiva D. D. n. 338 del 22/03/2024 di voltura per l'adeguamento dell'attività di recupero di rifiuti inerti al Decreto MASE n. 127 del 28/06/2024 in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione;

alla suddetta istanza venivano allegati i seguenti elaborati:

Relazione tecnica End Of Waste

Tav.1 Planimetria autorizzata e resa conforme al D. M. n. 127/2024

Certificazione ISO 9001

- nella Relazione Tecnica viene descritto come il gestore adotterà integralmente le procedure EoW disposte dal D. M. n. 127 del 28/06/2024, per il recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione, che porteranno a ottenere l'aggregato recuperato da impiegare esclusivamente nelle attività elencate nell'Allegato 2 del D. M.;
- le modifiche proposte dalla società non costituiscono modifica sostanziale di impianto, ai sensi dell'art. 5, c. 1, lett. l-bis), del D. Lgs. n. 152/2006, in quanto non comportano variazioni delle caratteristiche o del funzionamento dell'impianto, non comportano incremento dei quantitativi di rifiuti trattati, non producono effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana;

Dato Atto che

ai sensi del vigente PIAO - Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

Sulla base dell'istruttoria condotta dal funzionario responsabile del procedimento

DETERMINA

di modificare, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, l'Autorizzazione Unica D. D. n. 157 del 09/02/2021 per l'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi inerti sito in Copertino Z. I. Contrada Mollone. gestito dalla soc. EDIL AMBIENTE s.a.s di Ciurlia Maria Teresa & C. come di seguito riportato;

la società è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, ad effettuare le seguenti operazioni di recupero, di cui all'allegato C alla parte IV dello stesso Decreto:

D15 - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14;

R5 - Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;

R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;

R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

per le tipologie di rifiuti e per le relative quantità riportate nell'Allegato A alla presente determina;

– per una potenzialità dell'impianto individuata in:

massima capacità di recupero annua, tonnellate 60.300 (sessantamilatrecento);

massimo stoccaggio istantaneo, tonnellate 2.000 (duemila);

– disporre per il gestore le seguenti ulteriori condizioni e prescrizioni:

- 1. il gestore adotterà integralmente le procedure EoW disposte dal D. M. n. 127 del 28/06/2024, per il recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione, che porteranno a ottenere l'aggregato recuperato da impiegare esclusivamente nelle attività elencate nell'Allegato 2 del D. M.;*
- 2. dopo la certificazione analitica, i materiali ottenuti dal recupero dei rifiuti mediante procedura di end of waste, saranno classificati con una dichiarazione di conformità (All. 3 al D. M. 127/2024) e potranno essere stoccati prima del loro utilizzo sulle aree di deposito adibite allo scopo (anche non pavimentate);*
- 3. i codici EER dei rifiuti riportati nella Tabella riportata nell'Allegato A (che sono quota parte della Tabella 1, allegata al D.M. n. 127/2024), dopo il trattamento, avendo conseguito la qualifica di non rifiuto End of Waste, non potranno essere impiegati in attività diverse da quelle riportate nell'Allegato 2 allo stesso D.M.;*
- 4. la restante parte dei codici EER che non saranno recuperati ai sensi del D. M. n. 127/2024 continueranno ad essere recuperati con le procedure di cui all'art. 184-ter del D. Lgs. n. 152 /2006 già autorizzate con D. D. n. 157 del 09/02/2021;**
- 5. la società dovrà detenere, almeno per un anno, un archivio dei campioni di aggregato recuperato, prelevati alla fine del processo produttivo di ogni lotto, in conformità alla norma UNI 10802;*
- 6. la società dovrà attestare il rispetto dei criteri, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatta per ciascun lotto (secondo il modello D.D.C. allegato al Decreto di EoW) e inviata all'autorità competente (Provincia) e all'ARPA;*
- 7. la società dovrà conservare presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede*

legale, per un periodo di 5 anni, copia delle Dichiarazioni Di Conformità, e copia dei certificati di analisi relativi ai test di cessione effettuati sui lotti di materiale recuperato, mettendoli a disposizione delle autorità di controllo;

8. *la società dovrà comunicare al Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati relativi alle quantità ed ai tipi di rifiuti recuperati nell'anno solare precedente;*

- **vengono fatte salve** tutte le rimanenti condizioni e prescrizioni della D. D. n. 157 del 09/02/2021 che non sono in contrasto con quelle riportate nel presente atto;
- **trasmettere** il presente atto ai seguenti soggetti, per le attività di loro competenza:

<i>Edil Ambiente s.a.s. di Ciurlia Maria Teresa & C.</i>	<i>edilambientesas@arubapec.it</i>
<i>Comune di Copertino</i>	<i>comunecopertino@pec.rupar.puglia.it</i>
<i>ARPA Puglia - DAP Lecce</i>	<i>dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it</i>
<i>Dipart. nto di Prevenzione</i>	<i>dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it</i>
<i>Polizia Provinciale</i>	<i>poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it</i>
<i>Nucleo Operativo Ecologico Carab. Lecce</i>	<i>sle41034@pec.carabinieri.it</i>

- **di pubblicare** il presente provvedimento, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito web di questo Ente;
- avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via ordinaria al TAR Puglia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza;
- fare salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente.
- Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

Allegati:

- *Allegato A – Tabella dei codici CER*
- *Relazione tecnica End of Waste*
- *Tav.01 – Planimetria autorizzata e resa conforme al D.M. n. 127/2024*

Il Funzionario E. Q. Dott. Salvatore Francioso attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione del Dirigente del Servizio è conforme alle risultanze istruttorie.

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Il Dirigente
Ing. Fernando Moschettini

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE
ECOLOGICA
Dirigente
Moschettini Fernando / ArubaPEC S.p.A.